Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

LEGGE 22 dicembre 1981, n. **797.**

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . . Pag. 27

LEGGE 22 dicembre 1981, n. **798.**

Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova . . . . Pag. 34

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. **799.**

Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici . . . . Pag. 34

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. **800.**

Urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi . . . . Pag. 35

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1981, n. **801.**

Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento . . . . Pag. 35

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 30 novembre 1981.

Segni caratteristici dei titoli nominativi 1981-1991 della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per intervento finanziario S.I.R. . . . . Pag. 36

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 5 dicembre 1981.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi . . . . . . Pag. 37

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1981

DECRETO 7 luglio 1981, n. **802.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « La Pentecoste », in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione . . Pag. 38

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **803.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B.M.V. Immacolata e S. Bernardino confessore, in Verbania, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione . . . . Pag. 38

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **804**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Carlo vescovo e confessore, in Bresso. Pag. 38

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **805**.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana denominata « Istituto salesiano S. Domenico Savio - Opera Rigacci », in Pietrasanta . . . . Pag. 38

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **806**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rocco, in Trento . . . . Pag. 38

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Nomina dei revisori ufficiali dei conti - 2ª sessione 1980. Pag. 39

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Straordinaria erogazione finanziaria all'Istituto per la ricostruzione industriale per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria) . . . . Pag. 48

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 49

Provedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 49

Ministero della sanità: Ordinanza 11 dicembre 1981. Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Congo. Pag. 51

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Pistoia . . . . Pag. 51

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 26, in Gioia Tauro: Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di chirurgia d'urgenza presso il presidio ospedaliero di Palmi . . . . Pag. 52

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 59, in Cassano d'Adda: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . . Pag. 52

Ospedale « S. Francesco » di Nuoro: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 52

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1981, n. **8**.
Modifica di alcune norme di contabilità generale della Regione in materia di bilancio . . . . Pag. 53

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 settembre 1981, n. **18-58**/Legisl.
Regolamento di esecuzione dell'art. 35 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 9 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, concernente l'individuazione delle categorie di personale alle quali sono affidate le funzioni tecniche di vigilanza, analisi e controllo relative alla tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento. Pag. 53

Regione Sicilia

LEGGE 12 novembre 1981, n. **162**.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1981 - Assestamento . . . . . Pag. 54

LEGGE 23 novembre 1981, n. **165**.
Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già occupati presso la S.p.a. « Altipiani », con sede in Porto Empedocle . . . . Pag. 54

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1981, n. **29**.
Integrazione e modifiche delle leggi regionali 5 luglio 1973, n. 23 e 18 luglio 1977, n. 30, concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari . . . . Pag. 55

Regione Puglia

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1981, n. **55**.
Modifica alla legge regionale n. 28 del 24 aprile 1980, recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali . . . . Pag. 55

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1981, n. **56**.
Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della legge regionale n. 19 del 13 febbraio 1981 avente ad oggetto « Norme di attuazione dell'art. 5, quarto comma, della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 » . . . . Pag. 56

Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1981, n. **38**.
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32: « Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna » . . . . Pag. 56

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 2 DEL 4 GENNAIO 1982:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1981.
Approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per l'anno 1982.

(7350)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione di spesa

E' autorizzata la spesa di lire 300.000 milioni per l'anno finanziario 1981 e di lire 313.000 milioni per l'anno finanziario 1982 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 29 maggio 1981 tra il Governo, la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, il SINDIP-DIRSTAT e la CISNAL in materia di trattamento economico concernente il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonché delle norme della presente legge.

Art. 2.

Riforma delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Il Governo presenterà al Parlamento, entro il 30 giugno 1982, un provvedimento organico concernente la riforma delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Declaratorie di categorie

Con effetto dal 1° gennaio 1982 le declaratorie di categorie, di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono modificate come segue:

Categoria I: Attività semplici.

Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.

Attività semplici, manuali e non, il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.

Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.

Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.

Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qualificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità operative.

Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.

Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonche qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.

Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.

Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.

La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.

Attività amministrative, tecniche o ispettive e di studio e ricerca, analisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di

piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità, e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione. Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate.

Art. 4.
Vice direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni

Fermo restando il numero di posti di qualifica di dirigente superiore tecnico delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le funzioni di vice direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni previste dal quadro *C* della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, possono essere conferite ad uno dei consiglieri ministeriali aggiunti di cui al quadro *H* della tabella sopra indicata, in servizio presso l'Istituto medesimo.

In tale ipotesi le funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, di cui al quadro *C* suddetto, si intendono accresciute di un posto con l'assorbimento di quello devoluto alle funzioni vicarie in seno all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.
Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria.

Con effetto dal 1° gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere *b*) e *c*) dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.

Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 6.
Profili professionali e passaggi di categoria

I profili professionali individuati e definiti ai sensi dell'articolo 1, commi quarto, quinto e sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono ascritti — previa rielaborazione ove occorra — alle categorie rispettive secondo le nuove declaratorie di cui al precedente articolo 3, sentiti la commissione paritetica ed il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Con lo stesso decreto sono rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale, ferma restando la dotazione organica complessiva.

In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, sempreché svolga già le relative mansioni. Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.

In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.

Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1° gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'articolo 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 7.
Accesso alle categorie

Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 6 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie a far tempo dal 1° gennaio 1982 e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.
Anzianità minima di funzioni per i passaggi di categoria

Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 6, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, non può conseguire il passaggio a categoria superiore.

Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia al medesimo consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso.

Art. 9.
Concorsi di reclutamento

I concorsi pubblici di reclutamento sino alla VI categoria possono essere compartimentali, zonali, interprovinciali o provinciali.

I programmi di esame, da stabilirsi con le modalità di cui all'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, possono prevedere una prova consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica o una prova attitudinale.

Ai fini della determinazione dei limiti di età per l'accesso a tutte le categorie previste dall'ordinamento in vigore, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1978, n. 288.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e tutte le altre disposizioni in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

Art. 10.

Commissioni esaminatrici per concorsi pubblici di reclutamento

Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di reclutamento sono composte di tre membri; salvo il presidente, gli altri due membri possono essere scelti anche fra il personale in quiescenza e, limitatamente ai concorsi per l'accesso sino alla V categoria, fra il personale appartenente alla VIII categoria.

Per i concorsi indetti dalle Aziende postelegrafoniche il numero minimo dei candidati, previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per l'integrazione delle commissioni esaminatrici, è ridotto rispettivamente a 500 ed a 1.000 unità.

Art. 11.

Vincitori di concorsi pubblici di reclutamento

I vincitori dei pubblici concorsi indetti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria possono essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, subordinatamente alla disponibilità dei posti in organico e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

La nomina decorre, agli effetti giuridici, dalla data fissata da ciascuna Azienda per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 12.

Utilizzazione degli idonei di concorsi

Nell'ambito delle qualifiche funzionali comprese nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, le Aziende postelegrafoniche possono bandire concorsi zonali e provinciali per titoli ed esami, con le modalità di cui all'articolo 10 della suddetta legge, per la formazione di graduatorie, cui le Amministrazioni stesse possono far ricorso sia per coprire i posti d'organico che man mano si rendano disponibili, sia per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo.

Le graduatorie dei concorsi valgono fino ad esaurimento.

Ciascuna graduatoria non può contenere un numero di iscritti superiore al 50 per cento dell'assegno zonale o provinciale della qualifica cui il relativo concorso si riferisce.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 101, sono stabilite: le autorità competenti a bandire i concorsi, le qualifiche funzionali per le quali possono essere indetti, i programmi di esame ed i titoli da valutare per ogni concorso.

Con lo stesso decreto sono emanate disposizioni per la disciplina della posizione degli idonei dei concorsi espletati o in corso di espletamento, per la salvaguardia di eventuali diritti acquisiti e per quanto altro occorre ai fini dell'attuazione del presente articolo. Tale disciplina deve riguardare, in particolare, la posizione degli idonei nei concorsi a sostituti portalettere.

Fermo restando quanto previsto nel precedente quarto comma, dalla data di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le precedenti norme relative all'assunzione di personale straordinario, comunque denominato, presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono abrogate, ad eccezione di quelle relative al personale operaio.

Art. 13.

Riserve di posti

Le riserve di posti nei concorsi pubblici di accesso alle categorie professionali si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei a norma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Ai concorsi per l'accesso alle categorie dalla II alla V si applicano esclusivamente le riserve previste dal provvedimento indicato nel precedente articolo 7.

Ove nel corso del triennio di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, siano stati definiti più concorsi per la stessa qualifica, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente.

Per i concorsi pubblici compartimentali di accesso alla qualifica di operatore specializzato di esercizio, già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, può indifferentemente essere esercitata per la nomina nel contingente degli uffici locali o in quello degli uffici principali. La rinuncia alla nomina nel contingente stabilito dall'Amministrazione, ovvero la decadenza dalla nomina stessa, comporta l'esclusione dell'interessato dall'assunzione nell'altro contingente.

Ogni graduatoria ha una sua autonoma validità ed i diritti all'inserimento tra i vincitori degli idonei vanno salvaguardati rispetto al concorso cui hanno partecipato.

Art. 14.

Assunzione del coniuge superstite o del figlio del dipendente deceduto per causa di servizio

L'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto previsto all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre l'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta.

A tal fine sono utilizzati i posti disponibili nelle attuali prima, seconda, terza e quarta categoria.

In caso di rinuncia espressa da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Aziende predette hanno eguale facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto che ne faccia richiesta entro due anni dal riconoscimento che il decesso è avvenuto per causa direttamente connessa con il servizio o, se piu favorevole, dal raggiungimento della maggiore età. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le aziende possono procedere all'assunzione di uno di essi, secondo l'ordine cronologico della nascita ».

Art. 15.

Concorsi interni

La percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento al personale in servizio può essere attribuita, fino al 31 dicembre 1983, mediante autonomi concorsi interni.

Il cinquanta per cento dei posti non riservati ai passaggi interni, disponibili dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1983 nei contingenti delle categorie III e IV di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, mediante autonomi concorsi, al personale precario che presti o abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'ultimo triennio nelle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per il conferimento dei posti del contingente degli operatori di esercizio ULA.

Art. 16.

Disposizioni particolari per il personale ULA

Il personale di IV categoria del contingente ULA, nominato titolare di ufficio locale a seguito delle ordinanze in data 1° dicembre 1975 e 1° settembre 1977 del direttore centrale ULA e tuttora in servizio con tali funzioni, è inquadrato nella V categoria di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, con la qualifica di dirigente d'esercizio — contingente ULA — agli effetti giuridici dal 1° luglio 1979 ed a quelli economici con la stessa decorrenza o con decorrenza successiva a seconda della data in cui ha assunto le succitate funzioni.

Art. 17.

Sostituti portalettere

Ai fini della determinazione dei posti da conferire con i concorsi per la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3, sono considerati disponibili anche i posti di operatore di esercizio degli uffici locali vacanti nell'assegno della provincia.

Art. 18.

Disposizioni particolari per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

I vincitori del concorso riservato previsto dall'articolo 38 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono inquadrati nella V categoria di cui all'articolo 3 della legge medesima, qualifica funzionale di dirigente di commutazione, con effetti giuridici dal 1° luglio 1979 ed economici dalla stessa data, se già svolgevano le relative mansioni.

Art. 19.

Personale divenuto fisicamente inidoneo

Il personale già in servizio, divenuto successivamente, per qualsiasi motivo, permanentemente inidoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, è mantenuto in servizio a condizione che possegga i requisiti di idoneità occorrenti per l'esercizio delle mansioni di altro profilo professionale della stessa categoria, nel quale viene inquadrato sempreché vi sia disponibilità di posti.

In mancanza, e con il proprio assenso, può essere trasferito nel contingente di un profilo appartenente a categoria inferiore sempreché sia idoneo a tali mansioni e vi sia disponibilità di posti.

Quanto sopra vale anche per il personale divenuto in via permanente parzialmente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza, quando non sia possibile utilizzarlo nelle altre mansioni dello stesso profilo.

Ai fini di quanto sopra è considerata permanente l'inidoneità totale o parziale che si protragga per un periodo superiore a 18 mesi.

Per il raggiungimento del suddetto periodo non si considerano gli intervalli di idoneità inferiori ai 3 mesi.

Al personale collocato in profilo di categoria inferiore a norma dei commi precedenti è conservata l'anzianità maturata nella stessa categoria di provenienza. Al personale medesimo è attribuita la classe di stipendio che gli assicuri un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del collocamento nella categoria inferiore.

Art. 20.

Inquadramento dei procaccia vincolati con obbligazione personale

In caso di trasformazione in gestione diretta del servizio cui sono addetti, i procaccia vincolati con obbligazione personale sono direttamente inquadrati nella terza categoria di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, con la qualifica di operatore d'esercizio del contingente ULA.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite di età.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle trasformazioni avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché non anteriori al 1° maggio 1978; non si applicano ai servizi di procacciato istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Riscatto servizio

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data stessa, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio, debitamente accertati dall'Amministrazione, prestati in qualità di ex coadiutore di agenzia postelegrafonica.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dietro contemporaneo recupero dei contributi versati all'INPS.

Art. 22.

Personale collocato a riposo

Il personale cessato dal servizio nel periodo dal 1° maggio 1979 al 31 gennaio 1981 si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme comunque erogate a titolo di pensione.

Art. 23.

Valutazione di servizio

Il secondo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t. ».

Art. 24.

Diritto allo studio

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono disciplinati l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo ed il trattamento economico da corrispondere.

Art. 25.

Disposizioni particolari per la provincia di Bolzano

Per gli uffici siti in provincia di Bolzano il periodo massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario, assunto a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è elevato a sei mesi. Alla scadenza del suddetto periodo il personale medesimo decade di diritto dal servizio e non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla scadenza stessa.

Art. 26.

Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico

Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Le disposizioni di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con effetto dal 1° febbraio 1981.

Art. 27.

Accordi decentrati

Nell'ambito, nei limiti e con i criteri fissati dall'accordo nazionale, possono essere stipulati accordi decentrati, a livello aziendale, aventi per oggetto metodi e condizioni di lavoro, ivi compresi i servizi sociali e l'articolazione dell'orario di lavoro, volti a migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi. Gli accordi decentrati non possono prevedere erogazioni economiche aggiuntive, dirette o indirette, anche se di tipo incentivante. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

In particolare possono formare oggetto di accordi decentrati le materie seguenti:

a) organizzazione del lavoro e piani di mobilità del personale;

b) piani di formazione e di aggiornamento del personale;

c) articolazione dell'orario di lavoro e dei servizi al pubblico;

d) utilizzazione delle scorte;

e) produttività e determinazione dei relativi indicatori;

f) ambienti di lavoro e sicurezza degli impianti;

g) servizi sociali a tempo libero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Gli accordi decentrati sono approvati e resi esecutivi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Possono altresì formarsi accordi a livello compartimentale o zonale nelle materie tra quelle suindicate, negli ambiti e con i criteri stabiliti negli accordi aziendali. Detti accordi sono approvati e resi esecutivi con ordinanza del direttore compartimentale per l'Amministrazione postelegrafonica e del capo dell'ispettorato di zona per l'ASST, sentiti, rispettivamente, il comitato tecnico-amministrativo e la commissione consultiva.

Art. 28.

Contributi al dopolavoro postelegrafonico

Allo scopo di incrementare le attività dell'ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico e delle istituzioni locali, secondo la disciplina prevista dal regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, e dalla legge 12 marzo 1968, n. 325, il fondo istituito dall'articolo 5 del predetto regio decreto-legge è alimentato annualmente dalle seguenti entrate:

a) una somma fissa di L. 65.000.000 a carico di ciascuna delle due aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) una contribuzione variabile a carico di ciascuna delle anzidette aziende in ragione di L. 1.500 per ogni dipendente in attività di servizio iscritto al dopolavoro.

La contribuzione del venti per cento dell'aliquota delle soprattasse sulle conversazioni telefoniche interurbane e internazionali, pervista dal secondo comma dell'articolo 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dal terzo comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è versata dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per i due terzi all'Istituto postelegrafonici e per il restante terzo al fondo di cui al precedente comma.

Art. 29.

Concorsi interni di passaggio di categoria

Sono riconosciuti validi i criteri di ammissione ai concorsi interni di passaggio di categoria adottati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con decreto ministeriale n. 4132 dell'11 agosto 1980,

modificato dal decreto ministeriale n. 4211 del 5 febbraio 1981, e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con decreto ministeriale n. 48208 dell'8 settembre 1980.

Art. 30.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, prevista dai regi decreti 16 giugno 1938, numeri 1274 e 1275, e successive modificazioni, è compreso il personale delle aziende medesime che versi nelle condizioni previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

E' abrogato il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215.

Art. 31.

Miglioramenti del trattamento economico dei sostituti portalettere

Al personale non di ruolo di cui all'articolo 21, lettera *b*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono attribuite:

a) per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1979, una somma mensile lorda di L. 10.000 *una tantum* individuale, con esclusione della tredicesima mensilità;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 1980, e sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, una somma lorda mensile, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità, di L. 20.000.

Le somme di cui ai punti *a*) e *b*) si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione, e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ragione dei giorni di servizio non prestati nel mese.

Art. 32.

Integrazione alla legge 9 febbraio 1979, n. 49

La somma indicata nella lettera *c*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, già variata con legge 24 marzo 1980, n. 93, è elevata, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativamente all'esercizio finanziario 1979, a L. 12.961.000.000, di cui L. 2.321.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.

All'onere di lire 211 milioni, derivante dall'applicazione del precedente comma, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici relativo all'esercizio finanziario 1981.

Art. 33.

Premio di produzione

Le misure individuali mensili lorde del premio di produzione previsto dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, da assoggettare alle normali ritenute assistenziali ed erariali, vengono stabilite elevando del 40,09 per cento quelle individuali mensili nette determinate per l'anno 1981.

Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, gli stanziamenti previsti dall'articolo 2, lettera *c*), della legge 9 febbraio 1979, n. 49, come modificati dalla legge 24 marzo 1980, n. 93, e dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, sono elevati di lire 35.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di lire 3.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma e le misure individuali mensili lorde di cui al primo comma del presente articolo potranno essere variati, per gli esercizi successivi al 1981, soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Art. 34.

Compenso annuale di incentivazione Interpretazione autentica

Dalla riduzione di 1/365 del compenso annuale di incentivazione, prevista dalla lettera *b*) dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, debbono intendersi escluse le domeniche e le festività infrasettimanali nonché le giornate di riposo compensativo fruite ai sensi dell'articolo 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 35.

Trattamenti particolari di trasferta

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio nei centri compartimentali e di elaborazione dati, nei centri compartimentali dei servizi di bancoposta, nei centri di meccanizzazione delle corrispondenze e nei centri di meccanizzazione dei pacchi, compete l'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'articolo 17, commi terzo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, a condizione che si tratti di uffici ubicati in località lontane dal centro urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico-popolare.

L'indennità giornaliera di cui al precedente comma spetta anche al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso uffici per i quali ricorrono le condizioni previste nello stesso comma.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della indennità prevista dai precedenti due commi sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Sono abrogati l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1972, n. 820, l'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

Art. 36.

Indennità al personale degli uffici itineranti

Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti.

Art. 37.

Indennità di trasferta

Gli importi delle misure orarie della indennità di trasferta indicati nel primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1980, n. 985, si intendono riferiti alla data indicata nel primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

Art. 38.

Recapito telegrammi ed espressi

Con effetto dal 1° settembre 1978, i limiti di novecentoquattordici e di 14,50 telegrammi ed espressi, previsti dai primi due commi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, sono rispettivamente elevati a mille ed a sedici.

Con effetto dal 1° novembre 1978 il limite di 18 pezzi previsto dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica è elevato a 20.

Art. 39.

Organizzazione degli uffici

La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonché la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona, quale previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e dall'articolo 39 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e restando altresì ferma la dotazione organica dei quadri dirigenziali, possono essere modificate anche nella specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 1983.

Art. 40.

Applicazione del personale delle carriere direttive

Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, si applicano a non meno del 60 per cento e del 40 per cento del personale direttivo nominato, rispettivamente, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 41.

Corsi professionali

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituito dal seguente:

« I vincitori frequentano, di norma, un corso di formazione e di qualificazione professionale in sede centrale o periferica, compreso il personale di VII e VIII categoria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 ».

Art. 42.

Conferimento e svolgimento di funzioni superiori

L'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituito dal seguente:

« Per esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.

Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o ad esigenze di servizio, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta, rispettivamente, la qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente.

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento.

Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria o qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere.

Le norme di cui ai precedenti commi primo e quarto si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.

Le disposizioni di attuazione dei commi primo e quinto del presente articolo sono emanate con le modalità di cui all'articolo 10, terzo comma, della presente legge ».

Art. 43.

Riunioni delle commissioni consultive

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle riunioni delle commissioni è necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ».

Art. 44.

Ritenute per contributi sindacali ed associativi

Nel primo comma dell'articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono soppresse le parole « contro gli infortuni ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Le ritenute di cui al presente articolo ed a quello precedente sono effettuate a titolo gratuito, fatta eccezione per quelle concernenti i premi relativi ad assicurazioni ».

Art. 45.

Norme incompatibili

Oltre le disposizioni espressamente abrogate dalla presente legge devono intendersi abrogate quelle con essa incompatibili.

Art. 46.

Copertura finanziaria

All'onere di lire 300.000 milioni di cui al precedente articolo 1 — comprensivo della somma di lire 148.000 milioni erogata per l'anno 1981 a titolo di anticipazione sul rinnovo contrattuale 1979-81 del personale postelegrafonico in applicazione della legge 22 dicembre 1980, n. 873 — da assegnare per lire 140.000 milioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 12.000 milioni all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

All'onere per l'anno finanziario 1982 valutato in lire 313.000 milioni — comprensivo della somma di lire 148.000 milioni iscritta negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il medesimo anno 1982 — da assegnare per lire 152.000 milioni e per lire 13.000 milioni, rispettivamente, alle citate Aziende, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 22 dicembre 1981, n. **798.**

Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di cui agli articoli 9, n. 3 e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e successive modificazioni (ora articoli 11, n. 3 e 20 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni), è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, alla misura di lire 7.000 milioni annue.

Art. 2.

All'onere di lire 6.900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MANNINO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. **799.**

Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, recante interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare i termini previsti negli articoli 1 e 4 del citato decreto-legge al fine di eliminare ogni remora all'applicazione delle norme nell'ambito dell'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di novanta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Art. 2.

Il termine di centocinquanta giorni previsto dal primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1982
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 31

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. **800.**

Urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 1981, n. 381;

Considerate le difficoltà incontrate dalle regioni per l'attivazione degli impianti necessari alla depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi;

Ritenuta pertanto che permane la straordinaria necessità e urgenza di continuare ad assicurare, con particolari misure, il controllo igienico-sanitario al fine di consentire la destinazione al consumo di molluschi eduli lamellibranchi salubri;

Ritenuta altresì l'opportunità di agevolare la realizzazione degli impianti di depurazione mediante la applicazione delle procedure previste dall'art. 1, primo e terzo comma, e dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

In attesa della completa attivazione degli impianti di depurazione di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, e comunque fino al 31 dicembre 1982, per la depurazione, l'importazione e la commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi si applicano i criteri e le modalità fissate dal Ministro della sanità con decreto 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1981.

Con successivi decreti il Ministro della sanità può apportare modifiche ed integrazioni in relazione a sopravvenute esigenze igienico-sanitarie.

Ai fini della realizzazione degli impianti di depurazione le regioni e gli enti pubblici territoriali possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 1, primo e terzo comma, e dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dello art. 34, lettera *e*), della legge 24 novembre 1981, n. 689 i trasgressori alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale e successive modificazioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1982
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 30

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1981, n. **801.**

Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'art. 13

della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purché i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già da esse approvato.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'art. 2 della legge medesima. La proroga è concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione e il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1979, numero 650.

I soggetti di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1° settembre 1981 non si siano adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La riscossione delle somme di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La ingiunzione di cui all'art. 2 del medesimo testo unico deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la somma è richiesta.

Il termine fissato dall'art. 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

Art. 2.

In attuazione della lettera *e*) del primo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

Art. 3.

Gli scarichi idrici provenienti dalle lavorazioni di trasformazione delle olive sono disciplinati dalle regioni, entro il 30 giugno 1982, tenendo conto delle apposite direttive del Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 4.

Per la predisposizione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Ai fini della predisposizione di detto piano il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni con istituti o a conferire incarichi professionali a ditte specializzate.

All'onere di lire 200 milioni per l'anno **1982 si provvede** mediante imputazione al cap. 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.

Art. 5.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge 4 settembre 1981, n. 495 e 4 novembre 1981, n. 620.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1982
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 29

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 novembre 1981.

Segni caratteristici dei titoli nominativi 1981-1991 della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per intervento finanziario S.I.R.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 18 aprile 1981, con il quale è stata data facoltà alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per intervento finanziario S.I.R. di emettere titoli nominativi infruttiferi 1981-1991, in corrispettivo delle ragioni di credito cedute alla sezione autonoma stessa ai sensi dell'art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784;

Visto che ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del citato decreto ministeriale i segni caratteristici dei titoli sopradescritti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ciascun titolo nominativo è composto dal corpo e da un foglio tagliandi, posto alla destra del corpo stesso, comprendente 10 tagliandi per il pagamento annuale del capitale.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca, liscia con filigrana in chiaro scuro. La filigrana riproduce, in corrispondenza del corpo del titolo, un medaglione con figure allegoriche rappresentanti la Cassa depositi e prestiti e, in corrispondenza di ciascun tagliando, la

sigla C.D.P. - I titoli sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, mentre le firme, le numerazioni e le date sono riportate tipograficamente.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è delimitato da una cornice formata da motivi geometrici costituiti da archi di circonferenza chiari contornati superiormente e inferiormente da simili scuri.

Entro la cornice e su fondino formato da linee ondulate punteggiate raggiate, intersecate da linee oblique in chiaro, è posto in alto, al centro, lo stemma della Repubblica la cui base divide le due parole REPUBBLICA ITALIANA; segue CASSA DEPOSITI E PRESTITI - e, entro filo di cornice propria, SEZIONE AUTONOMA PER INTERVENTO FINANZIARIO S.I.R. - TITOLI 1981-1991 - AMMORTIZZABILI IN DIECI ANNI DECORRENTI DAL 1° GENNAIO 1981, - MEDIANTE RIMBORSO ANNUALE DI UN DECIMO DEL CAPITALE NOMINALE INIZIALE - LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 E D.M. 23 MARZO 1981 - TITOLO NOMINALE - N. (segue la numerazione araba del titolo) - DEL CAPITALE NOMINALE DI (segue una tabella racchiusa da cornice propria, divisa in dieci caselle, recanti l'importo in cifre del capitale nominale riferito a ciascun anno di ammortamento; i fondini delle caselle, a due colori alternati e diversi dal colore del fondino del corpo del titolo, sono formati in prevalenza da linee ondulate orizzontali e linee rette tratteggiate).

Seguono, in carattere corsivo inglese, le parole « a favore » e, dopo tre righe punteggiate, la leggenda stampata con inchiostro rosso: « IL PRESENTE TITOLO NON E' NEGOZIABILE ». Segue a sinistra: Roma, 1° luglio 1981; più in basso, al centro, IL DIRETTORE GENERALE (GIUSEPPE FALCONE) e, più basso ancora: a sinistra su tre righe: V° IL DIRETTORE - DELL'UFFICIO DI RISCONTRO - DELLA CORTE DEI CONTI (MASSIMO BUCCILLI) e, a destra su due righe: IL DIRETTORE - DELLA RAGIONERIA CENTRALE (PARISI). A fianco della data è posto il bollo a secco con lo stemma della Repubblica e la leggenda circolare CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

Il rovescio del corpo del titolo comprende le AVVERTENZE disposte su sette righe; segue la leggenda ANNOTAZIONI.

Art. 4.

Il prospetto dei dieci tagliandi è delimitato da una cornice dello stesso stile di quella del corpo del titolo, ma più sottile; la cornice è interrotta, nel tratto superiore, al centro, dalla leggenda CASSA DEPOSITI E PRESTITI; poi, sul fondino, uguale a quello del corpo del titolo, sono poste le seguenti leggende: sulla sinistra e su quattro righe, SEZIONE AUTONOMA - PER INTERVENTO FINANZIARIO - S.I.R. - TITOLI 1981-1991; sulla destra, su quattro righe PAGABILE IL - (segue la data di scadenza) - LIRE - (segue l'importo in cifre del capitale); segue, nel centro del tagliando, TITOLO NOMINATIVO - N. (segue la numerazione araba del certificato) - TAGLIANDO AL (segue la data di scadenza: al 1° gennaio 1982 per il tagliando n. 1 al 1° gennaio 1991 per il tagliando n. 10) - DA LIRE (segue l'importo in cifre seguito, tra parentesi, da quello in lettere); infine, su due righe, la leggenda IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE - STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE; a sinistra e a destra di quest'ultima leggenda è posto il numero dei tagliandi. Sulla sinistra dei tagliandi, a fianco del « N. », è posto il monogramma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

Sul rovescio dei tagliandi, sono poste, al centro, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 - D.M. 23 MARZO 1981 - NON NEGOZIABILE - SPAZIO PER LE FIRME. Al centro, in basso, entro losanga, è riportato il numero del tagliando.

Art. 6.

La stampa dei titoli è eseguita: in verde bluastro le cornici, le leggende ed il monogramma della Cassa depositi e prestiti; in celeste il fondino del corpo del titolo; in rosa il fondino dei tagliandi; in rosa e verde bluastro chiaro alternati il fondino delle caselle.

Art. 7.

Il campione dei titoli considèrati negli articoli precedenti, munito del visto di approvazione, è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Art. 8.

Le stampe per i titoli da destinare ad operazioni ordinarie sono identiche ai titoli descritti negli articoli che precedono, ma prive della data di rilascio e delle firme.

All'atto del rilascio i titoli sono completati delle indicazioni mancanti a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1981
Registro n. 42 *Cassa DD.PP., foglio n.* 222

(7456)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 dicembre 1981.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 23840 del 6 novembre 1981 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 9 punti a decorrere dal 1° novembre 1981;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 6 novembre 1981;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1981, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana Lazio, Napoli, Palermo):

portieri 350,52
addetti alla pulizia 328,90

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania - escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo:

portieri 301,30
addetti alla pulizia 282,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1981

Il Ministro: Di Giesi

(7409)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 luglio 1981, n. **802.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « La Pentecoste », in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « La Pentecoste », in Torino. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana per la preservazione della Fede, in Torino, con atto pubblico 10 dicembre 1975, n. 26609 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano (Torino), consistente in un terreno sito in Torino, su cui insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 27 luglio 1978 del geom. Francesco Landi e valutato L. 320.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1981
Registro n. 19 Interno, foglio n. 338

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **803.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B.M.V. Immacolata e S. Bernardino confessore, in Verbania, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della B.M.V. Immacolata e S. Bernardino confessore, in Verbania (Novara). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Sironi Giovanna con atto pubblico 21 dicembre 1979, n. 832/44 di repertorio, a rogito dott. Carlo Magaldi, notaio in Milano, consistente in un fabbricato con annessi terreni sito in frazione Pallanza del comune di Verbania, descritto nella perizia giurata 9 gennaio 1980 del geom. Luigi Taglioni e valutato in L. 38.900.000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1981
Registro n. 19 Interno, foglio n. 337

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **804.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Carlo vescovo e confessore, in Bresso.

N. 804. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Carlo vescovo e confessore, in Bresso (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1981
Registro n. 19 Interno, foglio n. 339

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **805.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana denominata « Istituto salesiano S. Domenico Savio - Opera Rigacci », in Pietrasanta.

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana denominata « Istituto salesiano S. Domenico Savio - Opera Rigacci », in Pietrasanta (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1981
Registro n. 19 Interno, foglio n. 340

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **806.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rocco, in Trento.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento 25 dicembre 1979, integrato con due dichiarazioni datate 11 febbraio 1980, relativo all'erezione della parrocchia di S. Rocco, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1981
Registro n. 19 Interno, foglio n. 341

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei revisori ufficiali dei conti - 2ª sessione 1980

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 sono stati nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco che segue:

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA SECONDA SESSIONE 1980

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
Ambrosini Luigino	25- 2-44	S. Lorenzo Nuovo	S. Lorenzo Nuovo	Dottori commercialisti
Appolloni Giuseppe	20- 8-32	Capistrello	Avezzano	Procuratori legali
Andriola Nicola	31- 8-36	Bari	Bari	Dottori commercialisti
Anichini Giuseppe	13- 4-36	Greve in Chianti	Firenze	Non iscritti in alcun albo professionale
Angeli Roberto	24- 6-41	Siena	Chianciano Terme	Dottori commercialisti
Agabiti Bruno	5- 2-32	Rieti	Rieti	Non iscritti in alcun albo professionale
Arnulfo Enrico	15-11-43	Alba	Palermo	Ragionieri e periti commerciali
Ambrosi Giorgio	9- 6-44	Perugia	Corciano	Ragionieri e periti commerciali
Ascoli Roberto	27- 4-52	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Allegrezza Carlo	3- 6-47	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Arcidiacono Flavio	5- 9-38	Roma	Cornaredo	Non iscritti in alcun albo professionale
Astolfi Walter	30- 9-34	Rovigo	Milano	Non iscritti in alcun albo professionale
Aldrovandi Remo	14- 4-42	Suzzara	Carpi	Dottori commercialisti
Altiero Antonio	3- 1-47	Torre del Greco	Torre del Greco	Dottori commercialisti
Bufalino Salvatore	28-10-38	Noto	Milano	Non iscritti in alcun albo professionale
Barbagallo Coco Pietro	14-11-35	Giarre	Giarre	Avvocati
Bertani Ivandro	7- 5-35	Montecchio Emilia	Montecchio Emilia	Non iscritti in alcun albo professionale
Bonilauri Torquato	2-12-49	Cavriago	Cavriago	Dottori commercialisti
Burini Giovanni	13- 3-38	Magione	Spoleto	Dottori commercialisti
Branca Francesco	25- 2-33	Rho	Mariano Comense	Non iscritti in alcun albo professionale
Bini Fernando	2- 7-21	Firenze	Firenze	Ragionieri e periti commerciali
Baldasarre Franco	31- 3-38	Gravellona Lomellina	Garbagna Novarese	Non iscritti in alcun albo professionale
Bazzan Daniela	2- 9-51	Padova	Padova	Ragionieri e periti commerciali
Benvenuto Riccardo	10- 9-46	Foggia	Padova	Dottori commercialisti
Bianchi Carlo	13-12-17	Stimigliano	Forano	Non iscritti in alcun albo professionale
Borella Emilio	10- 5-45	Venezia	Spinea	Ragionieri e periti commerciali
Barbaro Isoletta	23- 7-47	Porto Tolle	Torino	Ragionieri e periti commerciali
Bava Alberto	18- 2-52	Torino	Torino	Dottori commercialisti
Barberis Roberto	3- 6-47	Alessandria	Alessandria	Dottori commercialisti
Bartolozzi Massimo	4- 6-43	Arezzo	Arezzo	Dottori commercialisti

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
Bartolini Giorgio	13- 9-39	Assisi	Assisi	Dottori commercialisti
Becherini Lido	27-12-30	Foiano Chiana	Magione	Dottori commercialisti
Bianconi Luigi	10-11-32	Vado Ligure	Perugia	Ragionieri e periti commerciali
Bussi Franco	18- 4-36	Perugia	Montebello	Ragionieri e periti commerciali
Berto Arnaldo	7- 4-40	Addis Abeba	Prato	Ragionieri e periti commerciali
Benetti Gino	30- 9-44	Rovigo	Rovigo	Dottori commercialisti
Bennati Antonio	19- 1-11	Montefalco	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Bruni Claudio	25- 4-42	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Buongiovanni Giorgio	2-10-43	Donada	Bolzano	Dottori commercialisti
Barbi Ferruccio	1-10-37	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
Bonaspetti Raffaele	24- 2-42	Toscolano Maderno	Toscolano Maderno	Dottori commercialisti
Befo Corrado	21- 4-41	Molfetta	Molfetta	Dottori commercialisti
Battezzati Antonino	12- 5-44	Valenza	Milano	Non iscritti in alcun albo professionale
Bodo Ermanno	18- 9-40	Vercelli	Vercelli	Dottori commercialisti
Brighenti Vilma	22- 2-29	Modena	Modena	Ragionieri e periti commerciali
Boldrini Pier Alberto	3- 6-07	Rimini	Rimini	Ragionieri e periti commerciali
Baldacci Martinengo Alfredo	1- 9-15	Madignano	Crema	Dottori commercialisti
Ballerio Alberto Giuseppe	15- 6-48	Varese	Varese	Dottori commercialisti
Camaggio Guglielmo	26- 2-39	Napoli	Salerno	Avvocati
Cappè Giuseppe	18- 6-14	Carrara	Milano	Non iscritti in alcun albo professionale
Coronati Lauro	1-12-44	Carpi	Carpi	Dottori commercialisti
Casarubea Michele	4-12-38	Palermo	Napoli	Ragionieri e periti commerciali
Cinelli Roberto	7- 7-40	Roma	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Cannavò Antonino	15- 4-38	Catania	Catania	Dottori commercialisti
Crisafulli Carmelo	1-10-33	Catania	Misterbianco	Dottori commercialisti
Castello Carmelo	21- 2-26	Ragusa	Ragusa	Dottori commercialisti
Cafarella Giovanni	8-12-31	Mirandola	Avezzano	Non iscritti in alcun albo professionale
Chianese Ferdinando	20-10-23	Bari	Bari	Ragionieri e periti commerciali
Caronna Luigi	2- 9-42	Napoli	Zola Predosa	Dottori commercialisti
Cosentino Adolfo	15- 4-48	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
Caracciolo Felice	4- 6-45	Bologna	Bologna	Ragionieri e periti commerciali
Cariani Corrada	16- 8-51	Portomaggiore	Bologna	Ragionieri e periti commerciali
Cassanelli Mauro	15- 6-48	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
Ciccopiedi Cesare	11- 5-43	Cariati	Como	Dottori commercialisti
Cecconi Nino	30- 5-37	S. Miniato	Fucecchio	Dottori commercialisti
Cisotta Giovanni	10- 3-41	Aradeo	Lecce	Dottori commercialisti
Carioli Umberto	19-10-08	Lugo	Lugo	Non iscritti in alcun albo professionale
Campasso Renato	1- 1-17	Murazzano	Ceva	Ragionieri e periti commerciali

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
Cavanna Gio Batta	1- 3-40	Campoligure	Genova Sampierdarena	Ragionieri e periti commerciali
Civiero Giorgio	3- 8-25	Venezia	Venezia	Ragionieri e periti commerciali
Canavesio Franco	7- 1-44	Chialamberto	Torino	Dottori commercialisti
Caramiello Roberto	13- 6-51	Carrara	Torino	Dottori commercialisti
Castello Giovanna	16- 5-23	Moncucco Torinese	Torino	Ragionieri e periti commerciali
Coppa Giuseppe	20- 9-48	Chivasso	Torino	Dottori commercialisti
Chioni Raffaello	24- 7-38	Tripoli	Massa	Dottori commercialisti
Castagna Antonio	13- 6-22	S. Vito Jonio	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Cirillo Giancarlo	24- 2-46	Roma	Roma	Ragionieri e periti commerciali
Centurelli Maddalena	14-11-45	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
Chiusa Ferdinando	30- 5-39	Enna	Brescia	Dottori commercialisti
Calcagno Franco	5-12-46	Imperia	Imperia	Ragionieri e periti commerciali
Cavagnari Enrico	10-11-39	Pavia	Pavia	Ragionieri e periti commerciali
Cominacini Attilio	30- 4-48	Milano	Milano	Dottori commercialisti
Coppa Fausto	13- 2-25	Milano	Milano	Non iscritti in alcun albo professionale
Crosta Aldo	24- 2-30	Talamona	Peschiera Borromeo	Avvocati
Comoli Roberto	14-8-33	Valduggia	Borgosesia	Ragionieri e periti commerciali
Cannas Mario	22- 7-45	Sassari	Sassari	Dottori commercialisti
Cutroneo Guido	7-10-46	Trieste	Trieste	Dottori commercialisti
Cesarino Guido	20-10-41	Napoli	Portici	Ragionieri e periti commerciali
Corocher Carlo	24- 7-46	Pieve di Soligo	Vittorio Veneto	Dottori commercialisti
Cereghini Gaetano	4- 5-42	S. Ambrogio	Verona	Consulenti del lavoro
Cogliati Ivano	19- 7-43	Merate	Merate	Ragionieri e periti commerciali
Cavina Erminia	13-12-28	Bologna	Forlì	Avvocati
D'Alessandro Angelo	1-10-15	Cagnano Amiterno	Roma	Dottori commercialisti - elenco speciale
De Angelis Alessandro	24- 2-42	Roma	Roma	Ragionieri e periti commerciali
Di Dario Dante	17- 9-48	Sesto Campano	Venafro	Dottori commercialisti
De Caro Giovanni	29- 1-40	Fisciano	Salerno	Ragionieri e periti commerciali
Del Fosco Nello	28-11-29	Avezzano	Avezzano	Non iscritti in alcun albo professionale
D'Ambrosio Vincenzo	12- 2-38	Bari	Bari	Dottori commercialisti
Dulcamare Vito	26- 4-53	Bari	Bari	Ragionieri e periti commerciali
Dal Pozzo Mariangela	13-11-26	Imola	Bologna	Ragionieri e periti commerciali
Di Tella Andrea	12- 7-48	Firenze	Firenze	Ragionieri e periti commerciali
D'Angelo Paola	14- 4-49	Como	Torino	Dottori commercialisti
Deorsola Sergio	21-11-43	Rivoli	Torino	Procuratori legali
Di Mase Luciana	13- 2-47	Torino	Torino	Dottori commercialisti

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
Di Pietro Martino	28- 4-34	Fasano	Fasano	Ragionieri e periti commerciali
D'Ambrosio Giovanni di Dio	22- 9-38	La Maddalena	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
De Angelis Gianfranco	27- 4-41	Roma	Roma	Avvocati
D'Elia Edoardo	9- 3-41	Roma	Roma	Procuratori legali
Di Benedetto Nicola	15- 4-49	Carbonara	Roma	Ragionieri e periti commerciali
Donnini Enzo	22-11-29	Roma	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
D'Orazio Nicolantonio	19- 4-50	Gessopalena	Rozzano	Dottori commercialisti
Di Taranto Francesco Paolo	31- 3-45	Foggia	Foggia	Dottori commercialisti
Di Novi Giovanni	30- 4-34	Battipaglia	Eboli	Non iscritti in alcun albo professionale
Di Giulio Riccardo	18- 8-47	Napoli	Napoli	Ragionieri e periti commerciali
Di Siena Bruno	6-11-49	Termoli	S. Sebastiano al Vesuvio	Dottori commercialisti
Da Re Claudio	13- 7-44	Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	Dottori commercialisti
De Luca Lino	29- 8-46	Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	Dottori commercialisti
Ercole Lorenzo	10- 7-39	Asti	Asti	Non iscritti in alcun albo professionale
Frisella Giuseppe	12- 8-47	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
Faraone Enzo	30- 5-47	Roma	Roma	Consulenti del lavoro
Frizzi Graziano	21-11-40	Cimone	Trento	Ragionieri e periti commerciali
Francioni Fabio	9-12-44	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
Formilli Secondo	11- 5-25	Lizzano Belvedere	Bologna	Ragionieri e periti commerciali
Ferraretti Francesco Antonio	4-10-42	Pavullo nel Frignano	Bologna	Dottori commercialisti
Forcella Ciro	21- 7-44	Padova	Padova	Dottori commercialisti
Ferrando Mario Giacomo	24- 8-33	Genova	Genova	Non iscritti in alcun albo professionale
Ferrari Augusto	16- 3-42	Tortona	Tortona	Ragionieri e periti commerciali
Fracasso Nereo	31- 5-30	Gavello	Portogruaro	Dottori commercialisti
Flora Danilo	14- 7-39	Torino	Torino	Dottori commercialisti
Forgillo Lucio	13- 3-39	Napoli	Roma	Dottori commercialisti
Frati Antonio	16-10-35	Roma	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Facchi Giuseppe	25- 2-43	Flero	Bagnolo Mella	Dottori commercialisti
Favini Fabrizio	8- 3-48	Abano Terme	Milano	Dottori commercialisti
Fei Augusto	26- 3-28	Milano	Milano	Non iscritti in alcun albo professionale
Fabbri Aldo	23- 8-45	Rimini	Riccione	Dottori commercialisti
Fosci Renato	25- 4-30	Napoli	Napoli	Non iscritti in alcun albo professionale
Farronato Bertillo	10-11-43	Cassola	Cassola	Ragionieri e periti commerciali
Ferraro Adriano	22- 1-40	Pordenone	Porcia	Dottori commercialisti
Gioia Vito	21- 6-47	Pizzoli	Roma	Ragionieri e periti commerciali
Gori Piero	25- 6-47	Rimini	Bellaria	Dottori commercialisti
Gigliuto Salvatore	4- 2-45	Catania	Catania	Dottori commercialisti

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
Ghiglione Francesco	13- 6-47	Genova	Genova	Dottori commercialisti
Gallerani Giancarlo	14- 2-38	S. Donà di Piave	S. Donà di Piave	Dottori commercialisti
Gianeri Giorgio	20-12-41	Cairo Montenotte	Nichelino	Dottori commercialisti
Giorgi Emilio	21-10-29	Grottaferrata	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Grisanti Luciano	1- 7-34	Roma	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Grollino Domenico Salvatore	1- 3-45	Roccella Jonica	Roma	Dottori commercialisti
Giglioli Fosco	1- 2-41	Malles Venosta	Abbiategrasso	Dottori commercialisti
Guglielmi Fausto	1- 9-44	Vallebona	Vallebona	Dottori commercialisti
Galli Zefferino	9-10-38	Marnate	Marnate	Dottori commercialisti
Grosselli Claudio	13- 3-44	Somma Lombardo	Sesto Calende	Dottori commercialisti
Gianasso Antonio	24- 5-33	Vercelli	Vercelli	Dottori commercialisti
Garuti Piero	29-11-43	Modena	Modena	Dottori commercialisti
Guaitoli Gabriele	10- 5-41	Carpi	Modena	Consulenti del lavoro
Giannone Giorgio	13- 4-16	Modica	Pisa	Non iscritti in alcun albo professionale
Guidi Enzo	19-12-28	Pisa	Pisa	Dottori commercialisti - elenco speciale
Garibbo Antonio	8- 4-38	Loano	Loano	Non iscritti in alcun albo professionale
Gargiulo Adolfo	18-10-33	Sorrento	S. Agnello	Ragionieri e periti commerciali
Giubilato Pietro	2- 3-22	Conegliano	Conegliano	Dottori commercialisti
Garattoni Giampaolo	12- 4-43	Pesaro	Pesaro	Ragionieri e periti commerciali
Guidi Magda	25- 4-35	Pesaro	Pesaro	Ragionieri e periti commerciali
Iotti Enrico	31- 7-42	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragionieri e periti commerciali
Italiani Alessandro	1-11-33	Genova	Genova	Dottori commercialisti
Lodi Sergio	19- 3-33	Milano	Milano	Ragionieri e periti commerciali
Lapponi Renato	28- 3-48	Macerata	Macerata	Dottori commercialisti
Licitra Salvatore	8- 4-40	Ragusa	Ragusa	Non iscritti in alcun albo professionale
Levrini Fortunato	28- 1-34	Correggio	Correggio	Ragionieri e periti commerciali
Loconsole Italo	13- 5-37	Bari	Bari	Dottori commercialisti
Landi Massimo	14- 6-52	Bologna	Bologna	Ragionieri e periti commerciali
Leveratto Domenica	18-12-39	Torino	Torino	Dottori commercialisti
Litargini Sandro	20-10-40	Asti	Torino	Dottori commercialisti
La Barbera Carlo	29-12-45	Palermo	Palermo	Ragionieri e periti commerciali
Li Vigni Salvatore	24- 8-35	Palermo	Prato	Ragionieri e periti commerciali
Lamacchia Francesco	19-10-43	Gioia del Colle	Roma	Dottori commercialisti
Liberatori Amedeo	4- 5-48	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Lulli Angelo	31- 3-47	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Landolfi Giovanni	15-12-37	Castellammare di Stabia	Brescia	Dottori commercialisti
Locatelli Enzo	20-11-30	Verona	Verona	Non iscritti in alcun albo professionale
Lena Gerolamo	2- 6-21	La Maddalena	La Maddalena	Ragionieri e periti commerciali

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
Manes Paolo	23- 1-36	Portocannone	Campobasso	Non iscritti in alcun albo professionale
Marcora Roberto	10- 3-29	Nerviano	S. Donato Milanese	Non iscritti in alcun albo professionale
Maggi Sergio	26- 9-30	Monteleone	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Matteo Angelo	9- 4-31	Matera	Matera	Non iscritti in alcun albo professionale
Mastrocinque Vincenzo Ferreri	26- 7-31	Taranto	Taranto	Dottori commercialisti
Mosca Giorgio	17- 6-45	Biella	Biella	Dottori commercialisti
Mezzetti Luigi	28- 5-26	Medicina	Bologna	Ingegneri
Marabissi Giovanni	12- 4-46	Chianciano Terme	Chianciano Terme	Dottori commercialisti
Melai Sergio	16- 4-39	Lonate Pozzolo	Padova	Dottori commercialisti
Meo Federico	14- 9-50	Mestrino	Mestrino	Dottori commercialisti
Milanetto Ferruccio	18-11-43	Padova	Caselle di Selvazzano	Dottori commercialisti
Montini Franco	21- 3-45	Faenza	Faenza	Dottori commercialisti
Maestri Bruno	11- 8-25	Genova	Genova	Non iscritti in alcun albo professionale
Maiorca Roberto	6- 1-47	Torino	Torino	Dottori commercialisti
Masoero Andrea	27- 9-33	Torino	Ciriè	Dottori commercialisti
Martone Benedetta	11- 8-42	Tirana	Roma	Dottori commercialisti
Marullo Antonino	13- 1-41	Milano	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Maurizi Francesco	23- 1-27	S. Elpidio a Mare	Roma	Dottori commercialisti
Montaccini Giovanni	26- 8-33	Roma	Roma	Procuratori legali
Masseroli Otilio	12- 6-29	Castenedolo	Castenedolo	Ingegneri
Menni Aurelio	2-11-48	Milano	Brescia	Dottori commercialisti
Mostallino Elio	9-11-38	Assemini	Assemini	Dottori commercialisti
Madia Vito	5- 9-21	Milano	Milano	Dottori commercialisti
Maglio Francesco	6- 2-43	Milano	Cernusco sul Naviglio	Dottori commercialisti
Mainardi Angeloguido	28- 8-49	Stresa	Milano	Dottori commercialisti
Marangoni Giorgio	1-11-37	Milano	Milano	Non iscritti in alcun albo professionale
Menchinella Eldo	31- 7-50	Città della Pieve	Rozzano	Ragionieri e periti commerciali
Moscardino Marco	2- 9-45	Milano	Milano	Dottori commercialisti
Merelli Giovanni	25- 8-46	Modena	Sassuolo	Dottori commercialisti
Monselesan Renzo	27- 3-42	Padova	Lerici	Dottori commercialisti
Meini Sergio	12- 8-26	Livorno	Livorno	Geometri
Mannucci Angiolo	24- 2-31	Pontedera	Pontedera	Ragionieri e periti commerciali
Morello Paolo	13- 7-49	Parma	Bologna	Dottori commercialisti
Miurin Paola	5-11-48	Venezia	Trieste	Dottori commercialisti
Mariotta Armando	16- 9-47	Saluzzo	Saluzzo	Dottori commercialisti
Mencaroni Gilberto	18- 9-32	Pirano	Lucca	Periti agrari
Maghenzani Maurino	24-11-37	Parma	Parma	Dottori commercialisti
Mazza Santo Rosario	21-11-43	Catania	Bassano del Grappa	Dottori commercialisti
Manzon Renato	21- 5-41	Pordenone	Roveredo in Piano	Ragionieri e periti commerciali
Neri Carmelo	5- 2-18	Reggio Calabria	Cosenza	Non iscritti in alcun albo professionale

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
Niccolini Guido Averardo	3- 3-20	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
Nativi Bernardino	10- 9-26	Follonica	Tortona	Dottori commercialisti
Nocelli Renato	10- 5-43	Perugia	Perugia	Ragionieri e periti commerciali
Ninfa Armando	30- 8-33	Catania	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Noto Antonino	22- 3-38	Cagliari	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Nucara Francesco	3- 4-40	Reggio Calabria	Roma	Architetti
Nuccitelli Isabella	22- 6-35	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Novembre Vincenzo	23- 6-39	Este	Milano	Dottori commercialisti
Orecchia Vittoria	14-10-44	Valenza	Valenza	Ragionieri e periti commerciali
Olia Antonio	18- 2-37	Sassari	Sassari	Ragionieri e periti commerciali
Ortu Carlo	4-11-36	Roma	Roma	Ragionieri e periti commerciali
Patanè Giovanni	3- 3-30	Mascali	Mascali	Avvocati
Postal Diego	3- 6-24	Romagnano	Trento	Dottori agronomi e dottori forestali
Piras Antonio	18- 2-29	Gavoi	Macomer	Non iscritti in alcun albo professionale
Panarari Zeno	10- 5-44	Bagnolo in Piano	Bagnolo in Piano	Dottori commercialisti
Pugliese Ubaldo	23- 3-40	Taranto	Taranto	Dottori commercialisti
Perini Giampaolo	28-10-42	Castel di Casio	Porretta Terme	Ragionieri e periti commerciali
Piantanida Carlo	20- 2-31	Novara	Novara	Non iscritti in alcun albo professionale
Paracchini Giancarlo	30- 1-38	Novara	Novara	Ragionieri e periti commerciali
Politeo Dalmato	12- 8-46	Feltre	Padova	Ragionieri e periti commerciali
Pasquale Vitale	4-11-43	Cuneo	Cuneo	Dottori commercialisti
Perla Angelo Sebastiano	19- 1-46	Brancaleone	Reggio Calabria	Dottori commercialisti
Pertusati Piergiovanni	8- 6-27	Acqui Terme	Torino	Non iscritti in alcun albo professionale
Pettorossi Gennaro	10- 8-21	Castelraimondo	Torino	Ingegneri
Passetti Giuseppe	5- 7-40	Perugia	Perugia	Ragionieri e periti commerciali
Petrini Franco	3- 9-42	Todi	Todi	Dottori commercialisti
Palazzino Luigi	13- 3-39	Palestrina	Roma	Ragionieri e periti commerciali
Pallotta Aldo	20- 1-36	Roma	Roma	Consulenti del lavoro
Palma Emilio	16- 5-44	Roma	Roma	Ragionieri e periti commerciali
Perrotta Francesco	8-12-43	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Pirani Walter	6- 7-17	Bologna	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Polesel Giorgio	21-10-38	Bastia Umbra	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Piccerillo Carmine	18- 4-40	Casalba	Vestone	Dottori commercialisti
Plodari Giancarlo	18- 1-46	Orzinuovi	Brescia	Ragionieri e periti commerciali
Piras Salvatore	25- 3-45	Baressa	Cagliari	Dottori commercialisti

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
Pupili Luciano	23-11-41	Grottazzolina	Porto S. Giorgio	Dottori commercialisti
Povoleri Giancarlo	27- 4-47	Milano	Milano	Dottori commercialisti
Pincelli Vittorio	3- 8-43	Frassinoro	Sassuolo	Dottori commercialisti
Pischedda Giovanni	1- 6-39	Sassari	Sassari	Dottori commercialisti
Pierazzi Antonio	7- 5-20	Mondovì	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Pizzi Alberto	24- 6-40	Roccabianca	Parma	Dottori commercialisti
Querci Bruno	20- 2-26	Livorno	Livorno	Dottori commercialisti
Robles Pasquale	3- 4-40	Bitonto	Bitonto	Ragionieri e periti commerciali
Rattazzi Bellotti Iside	17- 7-32	Borgonovo Val di Taro	Milano	Non iscritti in alcun albo professionale
Raggi Giovannini Giorgio	28-10-29	Roma	Roma	Dottori commercialisti elenco speciale
Rossi Giuseppe	28- 2-21	Caorle	Caorle	Dottori commercialisti
Raia Costantino Armando	28- 3-42	Catania	Catania	Ragionieri e periti commerciali
Rosso Fausto	24-10-48	Bologna	Bologna	Ragionieri e periti commerciali
Rampoldi Angelo	9- 2-34	Cirimido	Cirimido	Non iscritti in alcun albo professionale
Ridella Carlo	17- 3-40	Novi Ligure	Firenze	Ragionieri e periti commerciali
Ranzini Arminio	12- 7-46	Novara	Novara	Non iscritti in alcun albo professionale
Ronconi Giuseppe	24- 5-36	Este	Padova	Dottori commercialisti
Rabagliati Rodolfo	1- 2-42	Moretta	Cuneo	Dottori commercialisti
Ramojno Ernesto	5- 7-49	Torino	Torino	Dottori commercialisti
Rocca Vincenzo	11-12-37	Roma	Torino	Non iscritti in alcun albo professionale
Randazzo Giuseppe	29- 7-32	Villabate	Villabate	Avvocati
Romano Giuseppe	28-10-22	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
Romano Roberto	2- 1-28	Rossano	Rossano	Dottori commercialisti
Rossi Mariano	2-10-21	Asolo	Milano	Non iscritti in alcun albo professionale
Raimondi Carlo	28-11-41	Busto Arsizio	Gallarate	Ragionieri e periti commerciali
Rabitti Amedeo	26- 5-41	Modena	Montale di Castelnuovo Rangone	Dottori commercialisti
Ratti Ugo	13- 3-47	Bologna	Modena	Procuratori legali
Rippa Francesco	22- 7-47	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
Russo Eduardo	1- 1-48	Napoli	Napoli	Dottori commercialisti
Righetti Francesco	26- 9-52	Pescantina	S. G. Lupatoto	Ragionieri e periti commerciali
Roberti Roberto	6- 1-37	Parma	Parma	Dottori commercialisti
Righi Loris Vittorio	16- 9-21	Cesena	Cesena	Non iscritti in alcun albo professionale
Solano Giovanni	23- 9-40	Messina	Messina	Ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro
Stella Luigi	3- 7-20	Cosenza	Cosenza	Non iscritti in alcun albo professionale
Semeghini Alfo	18-10-27	Novellara	Reggio Emilia	Non iscritti in alcun albo professionale
Sabbatini Sandro	11- 7-42	Sassoferrato	Taranto	Dottori commercialisti
Sferra Cataldo	13- 2-41	Taranto	Taranto	Dottori commercialisti

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
Spinucci Giovanni	4- 3-35	Sutri	Sutri	Non iscritti in alcun albo professionale
Saglietti Renzo	12- 9-42	Trivero	Omegna	Ragionieri e periti commerciali
Sonsini Viardo	8- 1-26	Avezzano	Avezzano	Non iscritti in alcun albo professionale
Spada Armando	10- 3-27	Sortino	Biella	Ragionieri e periti commerciali
Spola Quinto	9- 1-34	Biella	Biella	Dottori commercialisti
Spitaleri Silverio	31- 7-48	Bibbiena	Firenze	Ragionieri e periti commerciali
Sabellico Antonio	11-10-49	Noventa Padovana	Padova	Ragionieri e periti commerciali
Scalabrino Rosario	11- 3-28	Trapani	Trapani	Non iscritti in alcun albo professionale
Sibilla Pier Franco	12- 2-37	Cuneo	Cuneo	Non iscritti in alcun albo professionale
Stracuzzi Giuseppe	22- 4-24	Messina	Reggio Calabria	Dottori commercialisti
Santicchi Giulio	2-12-29	Città di Castello	Città di Castello	Avvocati
Saccares Sergio	27- 6-51	Roma	Roma	Ragionieri e periti commerciali
Salimei Maurizio	27- 6-42	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Salvini Franco	12-11-33	Tripoli	Roma	Dottori commercialisti
Santarelli Renato	21- 9-27	Amatrice	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Santi Giuseppe	2-11-38	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Santini Ermanno	2- 9-43	Ascoli Piceno	Roma	Dottori commercialisti
Sarcone Salvatore	21- 5-44	Cutro	Roma	Dottori commercialisti
Sorgesa Massimo	26- 3-47	Roma	Roma	Dottori commercialisti
Stefanini Benito	3- 5-36	Cagliari	Roma	Dottori commercialisti
Spano Gianfranco	9- 3-34	Cagliari	Cagliari	Dottori commercialisti
Santopietro Giuseppe	12- 8-52	Milano	Milano	Ragionieri e periti commerciali
Silva Giorgio	3- 5-45	Samarate	Casorate Sempione	Dottori commercialisti
Sala Giuseppe	3-12-23	Floridia	Vercelli	Dottori commercialisti
Solinas Angelo	6-11-26	Sassari	Sassari	Non iscritti in alcun albo professionale
Simoni Giorgio	16- 8-48	S. Giovanni in Persiceto	Bologna	Dottori commercialisti
Stecchina Roberto	22- 4-46	Trieste	Trieste	Dottori commercialisti
Salvatore Carmine Antonio	13- 5-40	Candido	Napoli	Non iscritti in alcun albo professionale
Scala Giulio	9-12-32	Roasio	Napoli	Non iscritti in alcun albo professionale
Sonego Bruno	13- 4-43	Vittorio Veneto	Paese	Ragionieri e periti commerciali
Santi Giovanni	5-10-36	Chiampo	Verona	Non iscritti in alcun albo professionale
Somasca Valerio	26- 6-45	Lecco	Lecco	Ragionieri e periti commerciali
Selis Tonino	3- 1-42	Tempio Pausania	Tempio Pausania	Dottori commercialisti
Turri Giovanni	20- 1-37	Somma Lombarda	Borgomanero	Ragionieri e periti commerciali
Torti Paolo	22-11-35	Genova	Tortona	Dottori commercialisti
Trentino Giovanni	13- 1-09	Roma	Roma	Dottori commercialisti

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale di iscrizione
Tucci Gianrocco	14- 8-39	Trieste	Roma	Giornalisti - elenco pubblicisti
Tuzii Gastone	17- 9-32	Avezzano	Roma	Ragionieri e periti commerciali
Testa Gianfranco	17- 9-45	Roma	Roma	Non iscritti in alcun albo professionale
Torti Albino Alberto	3- 8-47	Varese	Milano	Dottori commercialisti
Toscani Ciro	17- 9-24	Mirandola	Mirandola	Non iscritti in alcun albo professionale
Trussardi Giorgio	14- 8-31	Alzano Lombardo	Alzano Lombardo	Non iscritti in alcun albo professionale
Tomassoni Lelia Kita	1- 2-49	Cene	Alzano Lombardo	Consulenti del lavoro
Viglio Alessandro	11- 4-46	Domodossola	Milano	Dottori commercialisti
Varini Adolfo Bruno	24-10-09	Bologna	Napoli	Non iscritti in alcun albo professionale
Vaccarelli Antonio	15-11-42	Martina Franca	Taranto	Ragionieri e periti commerciali e dottori commercialisti
Violano Mariagiustina	21-11-45	Gorizia	Gorizia	Ragionieri e periti commerciali
Vannozzi Giovanni	26-12-38	Roma	Roma	Ragionieri e periti commerciali
Virzì Michele	19- 7-54	Erice	Marsala	Dottori commercialisti
Vatalaro Sergio	2- 3-36	Napoli	Vittorio Veneto	Dottori commercialisti
Vettorello Gino	26- 6-33	Cavarzere	Roveredo in Piano	Procuratori legali
Willi Enrico	25- 7-41	Trento	Appiano	Dottori commercialisti
Zuccarello Antonino	7-12-41	Azizia	Paternò	Dottori commercialisti
Zampriolo Elda	28- 1-20	Visignano I.	Udine	Non iscritti in alcun albo professionale
Zanotti Angelo Teodoro	30-12-44	Marone	Marone	Dottori commercialisti
Zuddas Bruno	8- 5-42	Cagliari	Cagliari	Ragionieri e periti commerciali
Zambiasi Roberto	8- 5-48	Toscolano	Milano	Dottori commercialisti

(7212)

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Straordinaria erogazione finanziaria all'Istituto per la ricostruzione industriale per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria).

L'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 622 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 5 novembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 22 dicembre 1981, n. 766 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Ai fini del completamento dei lavori per la realizzazione degli impianti di produzione di sostanze detergenti in Algeria, nelle località di Ain Temouchent, Chelghoum el Aid, Sour el Ghozlane, l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI è autorizzato a negoziare, a mezzo di una o più società del gruppo, i nuovi contratti con la committente società algerina SNIC, previa risoluzione consensuale di tutti i contratti in corso *anche associando, attraverso strumenti consortili o accordi contrattuali, le imprese che abbiano realizzato specifiche attività di progettazione e di programmazione nella commessa.*

Per la copertura degli oneri indiretti, gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione dei lavori di cui al primo comma e che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede, con proprio decreto, a destinare all'IRI, per le esigenze di cui al primo comma del presente articolo, la somma disponibile in termini di cassa sul bilancio dell'esercizio finanziario 1981, vincolandone l'utilizzazione all'avvenuta stipula dei contratti di cui al citato primo comma.

Le erogazioni relative agli anni 1982-83 saranno effettuate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali previa approvazione, da parte dello stesso, dello stato di attuazione dei progetti, presentato dall'IRI unitamente alle previsioni di spese inerenti alla parte dei contratti ancora da eseguire.

Le somme conferite con i decreti di cui ai commi precedenti saranno dall'IRI iscritte all'attivo del proprio conto economico.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando parzialmente la voce «Difesa del suolo».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(7467)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale del 12 dicembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sisma con sede in Milano stabilimento di Rovereto (Trento) è prolungata per un trimestre.

(7414)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Samet - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è prolungata a 42 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto interministeriale del 31 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Metalgraf, con sede in Lecco (Como), ora S.p.a., Tubettificio ligure, con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimento di Lecco (Como) è prolungata a 30 mesi.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone (Belluno) della S.p.a., Procond - Componenti elettronici ora S.p.a., Ducati elettrotecnica microfarad con sede in Bologna, è prolungata a 36 mesi.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Scicali e Molino S.n.c. di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1980 al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale dell'11 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MEG - Industria elettronica S.n.c. di Cassano d'Adda (Milano), è prolungata al 9 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 12 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MEG - Industria elettronica S.n.c. di Cassano d'Adda (Milano), è prolungata all'8 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 13 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MEG - Industria elettronica S.n.c. di Cassano d'Adda (Milano), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Callia di Frosinone, è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Cotonificio Vittorio Widemann di S. Giorgio Chisone (Torino), è prolungata al 21 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Cotonificio Vittorio Widemann di S. Germano Chisone (Torino), è prolungata al 10 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Unidal in liquidazione con sede in Milano deposito di Firenze, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a., Unidal in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a., Unidal in liquidazione con sede in Milano, è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a., Unidal in liquidazione con sede in Milano, è prolungata al 27 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Atina di Atina (Frosinone), è prolungata al 21 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Vallesusa industrie tessili in liquidazione - stab.ti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 26 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c., Ceramica d'Arte «La Favorita» di Ercolano (Napoli), è prolungata al 24 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Penelope s.r.l., con sede in Macchia Ferrandina (Matera), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Pettinatura di Ivrea con sede in Milano e stabilimento in Ivrea (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Nuova Arbos di Piacenza, è prolungata al 31 gennaio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Lidman in liquidazione con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Emerson Electronics in liquidazione con sede in Firenze e Siena, uffici e magazzini in Firenze e Siena, uffici e magazzini in Firenze e Calenzano (Firenze), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Apuana Marmi di Avenza di Carrara (Massa) - Bacini di Vaglisopra e di Acquabianca - ora Industria marmi e graniti Imeg S.p.a., con sede in Massarosa (Lucca), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Grunding elettronica con sede in Rovereto - stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Cotonificio Deferrari con sede in Savignano (Genova), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l., A.P.I.S. - Attrezzature palestre impianti sportivi, di Arzano (Napoli), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.A.B. - Panificio automatico Rende (Cosenza), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7415)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza 11 dicembre 1981. Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Congo

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Congo sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7412)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Pistoia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 ottobre 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pistoia;

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1981 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, 11 luglio 1980, n. 312, 6 agosto 1982, n. 432 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pistoia, nell'ordine appresso indicato:

1)	Genoviva Giovanni	punti	97,090	su 132
2)	Lauletta Angelo	»	85,454	»
3)	Agnoli Mario	»	83,095	»
4)	Patriarca Emilio	»	82,933	»
5)	Guido Pasquale	»	82,698	»
6)	Lauria Rocco	»	82,498	»
7)	Giacomelli Alvaro	»	82,430	»
8)	Visone Aniello	»	82,345	»
9)	Pecora Vito	»	81,766	»
10)	Recchia Ezio	»	81,177	»
11)	Zagordo Cosimo	»	80,778	»
12)	Albanese Giuseppe	»	80,500	»
13)	Torella Michele	»	79,773	»
14)	La Rocca Pietro	punti	79,186	su 132
15)	Melandri Eligio	»	78,828	»
16)	Cagetti Silvio	»	78,727	»
17)	Ciccone Saverio	»	78,563	»
18)	Simonelli Vinicio	»	78,122	»
19)	Serraglio Giovanni	»	77,649	»
20)	Buccheri Ugo	»	77,550	»
21)	Campinoti Nelio	»	77,289	»
22)	Marazzina Felice	»	76,750	»
23)	Mita Antonio	»	76,577	»
24)	Passeri Sergio Mario	»	76,493	»
25)	Liberti Gennaro	»	76,408	»
26)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	76,104	»
27)	Taranto Fausto	»	76,033	»
28)	Silvestri Boris	»	75,952	»
29)	Chindamo Giuseppe	»	75,797	»
30)	Gotelli Giorgio	»	75,748	»
31)	Pazzaglia Mario	»	75,738	»
32)	Federici Glauco	»	75,627	»
33)	Pace Antonino	»	75,500	»
34)	Lo Martire Stelio	»	74,997	»
35)	Pesente Elio	»	74,976	»
36)	Matteucci Gino	»	74,738	»
37)	Rizzo Guido	»	74,409	»
38)	Caldarella Antonino	»	74,401	»
39)	Onofri Ermanno	»	74,382	»
40)	Bove Mauro	»	74,237	»
41)	Di Caprio Salvatore	»	73,866	»
42)	Incandela Francesco	»	73,684	»
43)	Corciulo Nicola	»	73,532	»
44)	Aprile Pietro Maria	»	73,527	»
45)	Di Martino Antonino	»	73,520	»
46)	Paoluzi Remo	»	73,219	»
47)	Pira Giacomo	»	73,120	»
48)	Lucchini Lino	»	73,080	»
49)	Frisi Doro	»	72,566	»
50)	Scorza Saverio	»	72,446	»
51)	Fisicaro Antonino	»	72,390	»

52) Muriana Giuseppe	punti	72,072	su 132
53) Conte Antonio	»	72,013	»
54) Domina Mariano	»	71,986	»
55) Donzellini Ivo	»	71,750	»
56) Nucci Leopoldo	»	71,633	»
57) Nardelli Antonio	»	71,459	»
58) Matarese Francesco	»	71,361	»
59) Lentini Graziano C.	»	70,777	»
60) Brun Flavio	»	70,646	»
61) Matarrese Sebastiano	»	70,576	»
62) Rampelli Vincenzo	»	70,316	»
63) Campagnari Gustavo	»	69,897	»
64) Amorelli Giuseppe	»	69,866	»
65) Bartolomeo Raffaele	»	69,863	»
66) Bianco Antonio	»	69,722	»
67) Scherillo Antonio	»	69,527	»
68) Famiglietti Mario	»	69,366	»
69) Caleffi Esterino	»	69,221	»
70) Luchetti Loreto	»	69,033	»
71) Carlomagno Michele	»	68,732	»
72) Mileti Giuseppe	»	68,619	»
73) Magoni Beniamino	»	68,599	»
74) Zaffanella Aldo	»	68,538	»
75) Patriarca Mario	»	68,520	»
76) Mingolla Aldo	»	68,083	»
77) Pagliara Mario	»	68,006	»
78) Ricci Rudio	»	67,923	»
79) Tabarrini Agostino	»	67,818	»
80) La Candia Michele	»	67,800	»
81) Ladogana Raffaele	»	67,782	»
82) Vista Carlo	»	67,694	»
83) Nasuti Antonio	»	67,520	»
84) Capuano Rosario	»	67,393	»
85) Marinelli Gaspero	»	67,240	»
86) Nitti Gabriele	»	66,905	»
87) De Felice Renato	»	66,814	»
88) Di Massa Pelino	»	66,796	»
89) Santoro Pasquale	»	66,760	»
90) Di Stefano Mario	»	66,466	»
91) Priolo Vincenzo	»	66,463	»
92) Zarcone Vincenzo	»	66,395	»
93) Ambrosini Ferdinando	»	66,135	»
94) Nigri Mario	»	65,459	»
95) Di Domenica Vittorio	»	65,388	»
96) Muzzi Vitantonio	»	65,118	»
97) Mastrogiovanni Carmelo	»	64,856	»
98) Genco Giuseppe	»	64,756	»
99) Tescaroli Nereo	»	64,717	»
100) Catalano Giovanni	»	64,545	»
101) Caldarella Nicolò	»	64,365	»
102) Liotta Calogero	»	64,199	»
103) Luzzi Francesco	»	64,170	»
104) Zappalorto Flavio	»	64,100	»
105) Panetta Paolo	»	63,904	»
106) Rebecchi Renzo	»	63,886	»
107) Monaco Teodoro	»	63,809	»
108) Voi Ivar	»	63,400	»
109) Costardi Felice	»	63,149	»
110) Florenzano Mario D.	»	62,849	»
111) Alba Calogero	»	62,767	»
112) Altamura Pietro	»	62,550	»
113) Criscuoli Matteo	»	62,466	»
114) Boccia Michele	»	62,066	»
115) Fabbro Raffaello	»	62,050	»
116) Totaro Francesco	»	61,800	»
117) Licata Giovanni A.	»	61,766	»
118) Amico Salvatore	»	61,574	»
119) Rademoli Armando	»	61,545	»
120) Brusatin Leo Fernando	»	61,136	»
121) Giordano Giovanni	»	60,965	»
122) Puglisi Domenico	»	59,863	»
123) Calabrò Nicola	»	59,632	»
124) Minelli Elio	»	58,366	»
125) Pedroli Alberto	»	58,000	»
126) De Gennaro Luigi	»	56,550	»
127) Scarelli Marcello	punti	56,181	su 132
128) Gritti Giuseppe	»	55,066	»
129) Velardita Francesco G.	»	54,300	»
130) Bastardi Silvio	»	52,432	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(7387)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 26, IN GIOIA TAURO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di chirurgia d'urgenza presso il presidio ospedaliero di Palmi.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di chirurgia di urgenza presso il presidio ospedaliero di Palmi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(2206/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 59, IN CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cassano d'Adda (Milano).

(2208/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(2207/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1981, n. 8.

Modifica di alcune norme di contabilità generale della Regione in materia di bilancio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del 1° dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 7 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il bilancio annuale di previsione indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente e quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

Formano oggetto di approvazione da parte del consiglio regionale solo gli stanziamenti di cui al numero due e al numero tre ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa sono iscritti appositi fondi destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o in conto capitale. In appositi elenchi allegati allo stato di previsione della spesa sono indicati gli interventi per i quali si provvede la copertura con i fondi speciali.

Le quote di fondi non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

La copertura finanziaria relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purché tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio. La copertura finanziaria resta altresì valida oltre i termini indicati, nel caso in cui il provvedimento venga impugnato davanti alla Corte costituzionale, fino alla pronuncia della Corte stessa.

In tali casi, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come prevista nel comma precedente, al bilancio dell'esercizio in cui è stata iscritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le leggi di variazione del bilancio che rendono operanti i provvedimenti stessi.

Le economie di spesa da utilizzare a tal fine negli esercizi successivi formano oggetto di appositi elenchi allegati al conto consuntivo.

Art. 3.

Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano sia l'onere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva, rinviando alla legge di bilancio l'indicazione, nei limiti previsti dall'art. 9 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi.

La giunta regionale può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata da leggi di spesa che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 4.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate e riferite all'esercizio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, è abrogato.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, salvo quelle relative ai riferimenti allo statuto speciale di autonomia che in detto testo vanno riferite alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le leggi emanate dal consiglio regionale in materia di norme sulla contabilità generale della Regione.

Art. 7.

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno finanziario 1982.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 novembre 1981

PANCHERI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: DE PRETIS

(7346)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 settembre 1981, n. 18-58/Legisl.

Regolamento di esecuzione dell'art. 35 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 9 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, concernente l'individuazione delle categorie di personale alle quali sono affidate le funzioni tecniche di vigilanza, analisi e controllo relative alla tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del 9 dicembre* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 35 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, come modificato dall'art. 9 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 11685 di data 25 settembre 1981 non soggetta alla registrazione della Corte dei conti avente ad oggetto: « Regolamento di esecuzione

dell'art. 35 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 9 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, concernente l'individuazione delle categorie di personale alle quali sono affidate le funzioni tecniche di vigilanza, analisi e controllo relative alla tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento »;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi di reflui nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo sono demandate al S.P.A. Le funzioni tecniche citate, sono inoltre esercitate, ad eccezione di quelle sugli impianti, dalle seguenti categorie di personale:

a) dal personale tecnico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

b) dai tecnici d'igiene;

c) dagli altri organi di polizia locale;

d) dagli organi di polizia forestale e idraulica;

e) dagli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca;

f) dal personale dell'ispettorato provinciale antincendi.

Il predetto personale ha l'obbligo di:

1) segnalare al S.P.A. presunte infrazioni alla presente legge;

2) effettuare autonomamente prelievi, controlli, verbali di infrazione, nei casi che richiedono un immediato intervento: dei medesimi provvederanno a dare tempestiva comunicazione al S.P.A. e a trasmettere il verbale delle operazioni effettuate.

Le operazioni tecniche di prelievo e controllo, allorquando non richiedono l'improcrastinabile intervento di cui al comma precedente, sono effettuate normalmente, a richiesta del S.P.A., dai tecnici d'igiene e dal personale dell'ispettorato provinciale antincendi, secondo la rispettiva competenza o, in quanto necessario, unitamente. Il predetto ispettorato potrà avvalersi della collaborazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi delle norme in vigore.

L'impiego dei tecnici d'igiene dovrà essere richiesto al medico provinciale che provvederà nelle specifiche occasioni ad individuare i nominativi di coloro che dovranno espletare i singoli interventi.

I tecnici d'igiene potranno essere incaricati dal medico provinciale di effettuare in loco anche l'attività di misura.

Qualora a giudizio del medico provinciale una qualsiasi operazione di prelievo, controllo e misura sia di complessità tale da richiedere una preparazione tecnica qualificata, il medesimo potrà disporre che l'intervento venga svolto da dipendenti appartenenti al personale tecnico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sentiti i direttori dei reparti competenti in materia. Qualora il S.P.A. ne ravvisi la necessità, i predetti interventi potranno essere espletati unitamente al personale dell'ispettorato provinciale antincendi.

Il personale che dovrà effettuare le operazioni tecniche di prelievo e controllo ed eventualmente di misura in loco dovrà provvedere a contrattare il S.P.A. prima di dare inizio agli interventi richiesti al fine di ottenere eventuali informazioni che agevolino il servizio richiesto.

Art. 2.

Le funzioni tecniche di analisi di laboratorio sono esercitate:

a) sulle emissioni in atmosfera e sui correlativi impianti dal personale tecnico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, reparto chimico;

b) sugli scarichi di reflui nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo, dal personale tecnico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 28 settembre 1981

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1981
Registro n. 59, *foglio n.* 3

(7348)

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 novembre 1981, n. **162.**

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1981 - Assestamento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 14 *novembre* 1981)

(*Omissis*).

(7341)

LEGGE 23 novembre 1981, n. **165.**

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già occupati presso la S.p.a. « Altipiani », con sede in Porto Empedocle.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 28 *novembre* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere ai lavoratori che risultavano occupati alla data del 31 marzo 1981 presso la S.p.a. « Altipiani » di Porto Empedocle, rimasti privi di retribuzione, un'indennità straordinaria mensile, pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante a quella data, per il periodo dal 1° aprile 1981 al 31 marzo 1982.

L'indennità è incompatibile con qualsiasi altro trattamento di disoccupazione o di cassa integrazione guadagni eventualmente goduto dai lavoratori.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei lavoratori che abbiano trovato o troveranno occupazione e per il tempo relativo.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, il quale procederà, nei confronti degli aventi diritto, al pagamento dell'indennità.

Il predetto direttore dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dallo avvenuto pagamento dell'indennità, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento è autorizzato ad effettuare il recupero delle somme, eventualmente corrisposte ai lavoratori di cui all'art. 1 allo stesso titolo delle provvidenze di cui alla presente legge, e di restituire le somme recuperate agli enti anticipatori, dietro presentazione, da parte di questi ultimi, della documentazione giustificativa.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 650 milioni. Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza del precedente comma lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è incrementato dell'importo di lire 650 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 novembre 1981

D'ACQUISTO

ROSANO

(7342)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1981, n. 29.

Integrazione e modifiche delle leggi regionali 5 luglio 1973, n. 23 e 18 luglio 1977, n. 30, concernenti il funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 2 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 23, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*: — Ogni gruppo, a cura dei suoi organi direttivi, provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento individuando le iniziative da intraprendere e provvedendo, con atti interni, alla gestione del fondo costituito con il contributo di cui all'art. 2.

In particolare sono a carico di detto fondo:

le spese per il personale addetto alla segreteria del gruppo;

le spese per l'acquisto di libri e riviste;

le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori del consiglio ed alle iniziative dei gruppi;

le spese per eventuali consulenze e collaborazioni professionali di esperti necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei gruppi;

le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizi disposta dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 17 dello statuto e 11 del regolamento interno del consiglio regionale.

A partire dal 1982 i capigruppo consiliari presentano, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale apposita relazione, articolata secondo le categorie di spesa sopraelencate, circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente. Tale relazione è allegata a cura dell'ufficio di presidenza alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma comporta la sospensione della corresponsione dei contributi di cui alla presente legge ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i contributi mensili ai gruppi consiliari previsti dall'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 23, nell'importo fissato con legge regionale 18 luglio 1977, n. 30, sono aumentati del 100 per cento.

All'onere relativo, ammontante a complessive L. 125.280.000, si provvederà per l'esercizio 1982 e successivi mediante gli appositi stanziamenti iscritti al cap. 0025 « Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari » dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 novembre 1981

TEARDO

(7249)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1981, n. 55.

Modifica alla legge regionale n. 28 del 24 aprile 1980, recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 98 *del* 29 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La diaria corrisposta ai consiglieri regionali a titolo di rimborso spese ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1976, n. 15 è fissata in L. 495.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1980 ed in L. 544.500 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Art. 2.

L'indennità di trasferta corrisposta ai consiglieri regionali in missione è fissata in L. 36.300 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno delle 24 ore.

Art. 3.

L'onere riveniente dall'applicazione della norma di cui all'art. 1 della presente legge, valutato in L. 27.000.000 per il 1980 ed in L. 29.700.000 per il 1981, trova copertura sul cap. 00102 - parte II spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 4.

Il maggior onere riveniente dall'applicazione della norma di cui all'art. 2 trova copertura con lo stanziamento appositamente previsto al cap. 00102 del bilancio 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 ottobre 1981

QUARTA

(7344)

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1981, n. 56.

Modifiche ed integrazioni all'art. 5 della legge regionale n. 19 del 13 febbraio 1981 avente ad oggetto « Norme di attuazione dell'art. 5, quarto comma, della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 ».

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102 *del* 10 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 febbraio 1981, n. 19, agli a capo II e III, è così modificato:

« tre esperti estranei all'amministrazione regionale nominati dalla giunta regionale - componenti;

tre rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale - componenti; ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 novembre 1981

QUARTA

(7345)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1981, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32: « Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla lettera z) del secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è aggiunta la frase seguente:

« l'uso di tali munizioni può essere consentito in sede di formazione del calendario venatorio, in casi di accertata ed eccezionale presenza numerica di tali specie; ».

Art. 2.

Alla fine del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è aggiunta la seguente frase:

« Al cacciatore è consentito farsi aiutare per condurre i cani da persone non munite della predetta autorizzazione ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 25 novembre 1981

RAIS

(7371)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820020)